SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 146

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 26 giugno 2014 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 giugno 2014.

Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto - articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli da 2214 a 2220 del codice civile in materia di scritture contabili, nonché l'art. 2712 dello stesso codice in materia di validità probatoria delle riproduzioni meccanografiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 633, che istituisce e disciplina l'imposta sul valore aggiunto e, in particolare, gli articoli 21, 35 e 39, che rispettivamente dettano disposizioni in materia di fatturazione delle operazioni, disposizioni regolamentari concernenti le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività e tenuta e conservazione dei registri e dei documenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio del 12 ottobre 1992, n. 2913/92, che istituisce il Codice doganale comunitario, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CEE) della Commissione del 2 luglio 1993, n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento CEE del 12 ottobre 1992, n. 2913/92, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge dell'8 agosto 1994, n. 489, recante «Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente», e in particolare l'art. 7, comma 4-*ter*, che fornisce disposizioni in materia di semplificazione di adempimenti e riduzione di sanzioni per irregolarità formali;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema delle dichiarazioni»;

Visto il decreto del direttore del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, e successive modificazioni, concernente «Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2004 recante «Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare, l'art. 21, comma 5, il quale stabilisce che «Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2011, recante «Modalità, limiti e tempi di applicazione delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale all'Agenzia delle entrate»;

Visti i decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 maggio 2013 e 3 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 marzo 2014, attuativi del codice dell'amministrazione digitale;

Ritenuta la necessità di ridefinire le modalità di attuazione degli obblighi fiscali inerenti ai documenti informatici nonché alla loro riproduzione su supporti idonei;

Sentito il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nei decreti attuativi emanati ai sensi dell'art. 71 del predetto decreto legislativo.

Art. 2.

Obblighi da osservare per i documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie

1. Ai fini tributari, la formazione, l'emissione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione, l'esibizione, la validazione temporale e la sottoscrizione dei documenti informatici, avvengono nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di fatturazione elettronica.

2. I documenti informatici rilevanti ai fini tributari hanno le caratteristiche dell'immodificabilità, dell'integrità, dell'autenticità e della leggibilità, e utilizzano i formati previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dai decreti emanati ai sensi dell'art. 71 del predetto decreto legislativo ovvero utilizzano i formati scelti dal responsabile della conservazione, il quale ne motiva la scelta nel manuale di conservazione, atti a garantire l'integrità, l'accesso e la leggibilità nel tempo del documento informatico.

Art. 3.

Conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza fiscale

1. I documenti informatici sono conservati in modo tale che:

a) siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità;

b) siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste. Ulteriori funzioni e chiavi di ricerca ed estrazione potranno essere stabilite in relazione alle diverse tipologie di documento con provvedimento delle competenti Agenzie fiscali.

2. Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione.

3. Il processo di conservazione di cui ai commi precedenti è effettuato entro il termine previsto dall'art. 7, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1994, n. 489.

Art. 4.

Obblighi da osservare per la dematerializzazione di documenti e scritture analogici rilevanti ai fini tributari

1. Ai fini tributari il procedimento di generazione delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti e scritture analogici avviene ai sensi dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e termina con l'apposizione della firma elettronica qualificata, della firma digitale ovvero della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalla Agenzie fiscali. La conservazione avviene secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente decreto.

2. Ai fini fiscali, la conformità all'originale delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici originali unici, è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle relative regole tecniche.

3. La distruzione di documenti analogici, di cui è obbligatoria la conservazione, è consentita soltanto dopo il completamento della procedura di cui ai precedenti commi.

Art. 5.

Obbligo di comunicazione e di esibizione delle scritture e dei documenti rilevanti ai fini tributari

1. Il contribuente comunica che effettua la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento.

2. In caso di verifiche, controlli o ispezioni, il documento informatico è reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico presso la sede del contribuente ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Il documento conservato può essere esibito anche per via telematica secondo le modalità stabilite con provvedimenti dei direttori delle competenti Agenzie fiscali.

4. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet istituzionale secondo le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono stabilite, in relazione ai diversi settori d'imposta, specifiche modalità per l'assolvimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.

Art. 6.

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari

1. L'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica.

2. Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto.

3. L'imposta sui libri e sui registri di cui all'art. 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.

Art. 7.

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Il presente decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2004.

3. Le disposizioni di cui al decreto 23 gennaio 2004 continuano ad applicarsi ai documenti già conservati al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

4. I documenti conservati in osservanza delle regole tecniche di cui al comma 3 possono essere riversati in un sistema di conservazione elettronico tenuto in conformità delle disposizioni del presente decreto.

5. La sottoscrizione dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari, per i quali è prevista la trasmissione alle Agenzie fiscali, avviene mediante apposizione della firma digitale ovvero della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalle Agenzie fiscali.

Roma, 17 giugno 2014

Il Ministro: PADOAN

14A04778

DECRETO 23 giugno 2014.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 184 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione II del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 50, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con il quale è autorizzata l'emissione aggiuntiva di titoli di Stato che concorrono alla rideterminazione in aumento del citato limite massimo stabilito dalla suddetta legge di approvazione del bilancio;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 giugno 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 93.003 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 30 giugno 2014 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 184 giorni con scadenza 31 dicembre 2014, fino al limite massimo in valore nominale di 7.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 giugno 2014. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2014.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto.

Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 27 giugno 2014.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato — espresso con arrotondamento al terzo decimale — corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2014

p. Il direttore generale del tesoro: CANNATA

14A04788

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 maggio 2014.

Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato sen. dott. Massimo Cassano.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144, avente ad oggetto la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 2014, recante la nomina del sig. Giuliano Poletti a Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 54 del 6 marzo 2014, con il quale il sen. dott. Massimo Cassano è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Ritenuta la necessità di determinare le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato sen. dott. Massimo Cassano;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel rispetto di quanto previsto all'art. 2, sono delegate al Sottosegretario di Stato sen. dott. Massimo Cassano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo concernenti le competenze istituzionali relative:

a) alle specifiche iniziative in materia occupazionale nelle regioni dell'Obiettivo Convergenza e più in generale nel Mezzogiorno, anche con l'utilizzo dei fondi strutturali;

b) alla Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative (art. 9 del d.P.R. n. 144/2011), con esclusivo riferimento alla vigilanza sull'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sugli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, nonché sugli istituti di patronato.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono, comunque, assunte in raccordo con il Ministro.

Art. 2.

1. Sono riservate al Ministro le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la definizione degli obiettivi ed i programmi da attuare, la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonché l'adozione di tutti gli altri atti e provvedimenti che per legge sono riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono in ogni caso riservati al Ministro:

a) i rapporti con il Governo ed il Parlamento;

b) il coordinamento sulle questioni di carattere comunitario ed internazionale;

c) gli atti di nomina e di designazione o di revoca di componenti di organizzazioni o commissioni internazionali;

d) gli atti concernenti questioni di indirizzo generale o che, comunque, implichino determinazioni di principio di particolare importanza politica, amministrativa o economica;

e) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché con gli organi di controllo interni ed esterni all'Amministrazione;

f) i provvedimenti di designazione, nomina, annullamento, revoca e scioglimento di organi di amministrazione e di controllo, di comitati tecnici, di commissari straordinari, di dirigenti degli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero, di componenti di organi collegiali costituiti nell'ambito dell'Amministrazione, o di altre Amministrazioni, ovvero di enti pubblici, nonché il coordinamento degli enti vigilati con particolare a Italia Lavoro SpA e ISFOL;

g) i provvedimenti da adottare in materia di rendiconto e controllo relativamente agli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero;

h) le determinazioni sulla valutazione della performance ai sensi del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

i) l'adozione degli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, con particolare riferimento alla legge delega sul Lavoro, nonché le richieste di parere o di concerto alle altre Amministrazioni in merito agli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, gli atti di parere o di concerto agli atti aventi contenuto normativo di iniziativa di altre Amministrazioni.

Art. 3.

1. Nell'ambito dell'area di competenza definita dal presente decreto, il Sottosegretario di Stato sen. dott. Massimo Cassano è delegato, in armonia con gli indirizzi del Ministro, a rispondere per le attribuzioni di sua competenza alle interrogazioni a risposta scritta, nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, salve diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate dal Ministro.

2. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi ai sensi dell'art. 1, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza ed improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

3. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni scritte ed orali.

4. Resta salva la facoltà di delegare di volta in volta al Sottosegretario di Stato singoli atti nelle materie di competenza del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato, previa registrazione da parte della Corte dei conti, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2014

Il Ministro: POLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 2155

14A04750

DECRETO 8 maggio 2014.

Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. dott. Luigi Bobba.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144, avente ad oggetto la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 2014, recante la nomina del sig. Giuliano Poletti a Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 54 del 6 marzo 2014, con il quale l'on. dott. Luigi Bobba è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014, in corso di perfezionamento, con il quale sono state conferite al Ministro del lavoro e delle politiche sociali le deleghe a Politiche giovanili, Servizio civile nazionale, Integrazione, Politiche della famiglia;

Ritenuta la necessità di determinare le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato on. dott. Luigi Bobba;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel rispetto di quanto previsto all'art. 2, sono delegate al Sottosegretario di Stato on. dott. Luigi Bobba le funzioni di indirizzo politico-amministrativo concernenti le competenze istituzionali relative alle Direzioni generali:

a) per le politiche attive e passive del lavoro (art. 6 del d.P.R. n. 144/2011) con esclusivo riferimento alla tematica delle politiche formative e di orientamento e ai servizi per il lavoro pubblico e privato;

b) per il terzo settore e le formazioni sociali (ex art. 11 del d.P.R. n. 144/2011).

2. Nel rispetto di quanto previsto all'art. 2, le funzioni di indirizzo politico-amministrativo nelle materie concernenti le politiche giovanili e il Servizio civile nazionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014, in corso di perfezionamento, sono esercitate per il tramite del Sottosegretario di Stato on. dott. Luigi Bobba.

3. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2 sono, comunque, assunte in raccordo con il Ministro.

Art. 2.

1. Sono riservate al Ministro le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la definizione degli obiettivi ed i programmi da attuare, la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonché l'adozione di tutti gli altri atti e provvedimenti che per legge sono riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono in ogni caso riservati al Ministro:

a) i rapporti con il Governo ed il Parlamento;

b) il coordinamento sulle questioni di carattere comunitario ed internazionale;

c) gli atti di nomina e di designazione o di revoca di componenti di organizzazioni o commissioni internazionali;

d) gli atti concernenti questioni di indirizzo generale o che, comunque, implichino determinazioni di principio di particolare importanza politica, amministrativa o economica;

e) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché con gli organi di controllo interni ed esterni all'Amministrazione;

f) i provvedimenti di designazione, nomina, annullamento, revoca e scioglimento di organi di amministrazione e di controllo, di comitati tecnici, di commissari straordinari, di dirigenti degli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero, di componenti di organi collegiali costituiti nell'ambito dell'Amministrazione, o di altre Amministrazioni, ovvero di enti pubblici, nonché il coordinamento degli enti vigilati con particolare riferimento a Italia Lavoro SpA e Isfol;

g) i provvedimenti da adottare in materia di rendiconto e controllo relativamente agli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero;

h) le determinazioni sulla valutazione della performance ai sensi del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

i) l'adozione degli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, con particolare riferimento alla legge delega sul Lavoro, nonché le richieste di parere o di concerto alle altre Amministrazioni in merito agli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, gli atti di parere o di concerto agli atti aventi contenuto normativo di iniziativa di altre Amministrazioni.

Art. 3.

1. Nell'ambito dell'area di competenza definita dal presente decreto, il Sottosegretario di Stato on. dott. Luigi Bobba è delegato, in armonia con gli indirizzi del Ministro, a rispondere per le attribuzioni di sua competenza alle interrogazioni a risposta scritta, nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, salve diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate dal Ministro.

2. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi ai sensi dell'art. 1, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza ed improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

3. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni scritte ed orali.

4. Resta salva la facoltà di delegare di volta in volta al Sottosegretario di Stato singoli atti nelle materie di competenza del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato, previa registrazione da parte della Corte dei conti, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2014

Il Ministro: POLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 2156

14A04751

DECRETO 8 maggio 2014.

Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Franca Biondelli.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144, avente ad oggetto la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 2014, recante la nomina del sig. Giuliano Poletti a Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 54 del 6 marzo 2014, con il quale l'on. Franca Biondelli è stata nominata Sottosegretario di Stato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014, in corso di perfezionamento, con il quale sono state conferite al Ministro del lavoro e delle politiche sociali le deleghe a Politiche giovanili, Servizio civile nazionale, Integrazione, Politiche della famiglia;

Ritenuta la necessità di determinare le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato on. Franca Biondelli;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel rispetto di quanto previsto all'art. 2, sono delegate al Sottosegretario di Stato on. Franca Biondelli le funzioni di indirizzo politico-amministrativo concernenti le competenze istituzionali relative alle Direzioni generali:

a) per l'inclusione e le politiche sociali (ex art. 10 del d.P.R. n. 144/2011);

b) dell'immigrazione e delle politiche di integrazione (ex art. 12 del d.P.R. n. 144/2011).

2. Nel rispetto di quanto previsto all'art. 2, le funzioni di indirizzo politico-amministrativo nelle materie concernenti le politiche della famiglia e le politiche di integrazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014, in corso di perfezionamento, sono esercitate per il tramite del Sottosegretario di Stato on. Franca Biondelli.

3. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2 sono, comunque, assunte in raccordo con il Ministro.

Art. 2.

1. Sono riservate al Ministro le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la definizione degli obiettivi ed i programmi da attuare, la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonché l'adozione di tutti gli altri atti e provvedimenti che per legge sono riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono in ogni caso riservati al Ministro:

a) i rapporti con il Governo ed il Parlamento;

b) il coordinamento sulle questioni di carattere comunitario ed internazionale;

c) gli atti di nomina e di designazione o di revoca di componenti di organizzazioni o commissioni internazionali;

d) gli atti concernenti questioni di indirizzo generale o che, comunque, implichino determinazioni di principio di particolare importanza politica, amministrativa o economica;

e) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché con gli organi di controllo interni ed esterni all'Amministrazione;

f) i provvedimenti di designazione, nomina, annullamento, revoca e scioglimento di organi di amministrazione e di controllo, di comitati tecnici, di commissari straordinari, di dirigenti degli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero, di componenti di organi collegiali costituiti nell'ambito dell'Amministrazione, o di altre Amministrazioni, ovvero di enti pubblici, nonché il coordinamento degli enti vigilati con particolare riferimento a Italia Lavoro SpA e ISFOL;

g) i provvedimenti da adottare in materia di rendiconto e controllo relativamente agli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero;

h) le determinazioni sulla valutazione della performance ai sensi del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

i) l'adozione degli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, con particolare riferimento alla legge delega sul Lavoro, nonché le richieste di parere o di concerto alle altre Amministrazioni in merito agli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, gli atti di parere o di concerto agli atti aventi contenuto normativo di iniziativa di altre Amministrazioni.

Art. 3.

1. Nell'ambito dell'area di competenza definita dal presente decreto, il Sottosegretario di Stato on. Franca Biondelli è delegata, in armonia con gli indirizzi del Ministro, a rispondere per le attribuzioni di sua competenza alle interrogazioni a risposta scritta, nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, salve diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate dal Ministro.

2. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi ai sensi dell'art. 1, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza ed improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

3. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni scritte ed orali.

4. Resta salva la facoltà di delegare di volta in volta al Sottosegretario di Stato singoli+ atti nelle materie di competenza del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato, previa registrazione da parte della Corte dei conti, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2014

Il Ministro: POLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 2157

14A04752

DECRETO 8 maggio 2014.

Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Teresa Bellanova.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144, avente ad oggetto la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 2014, recante la nomina del sig. Giuliano Poletti a Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 54 del 6 marzo 2014, con il quale l'on. Teresa Bellanova è stata nominata Sottosegretario di Stato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Ritenuta la necessità di determinare le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato on. Teresa Bellanova;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel rispetto di quanto previsto all'art. 2, sono delegate al Sottosegretario di Stato on. Teresa Bellanova le funzioni di indirizzo politico-amministrativo concernenti le competenze istituzionali relative alle Direzioni generali:

a) per le politiche attive e passive del lavoro (art. 6 del d.P.R. n. 144/2011), con esclusivo riferimento alla tematica della disciplina degli ammortizzatori sociali, dei trattamenti di integrazione salariale, dei trattamenti di disoccupazione e mobilità;

b) delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro (art. 7 del d.P.R. n. 144/2011), con esclusivo riferimento alla conciliazione e mediazione delle controversie collettive di lavoro nel settore privato e alla tematica della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

c) per le politiche dei servizi per il lavoro (art. 8 del d.P.R. n. 144/2011), ivi comprese le attività di promozione delle pari opportunità come specificate nel medesimo articolo.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono, comunque, assunte in raccordo con il Ministro.

Art. 2.

1. Sono riservate al Ministro le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la definizione degli obiettivi ed i programmi da attuare, la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonché l'adozione di tutti gli altri atti e provvedimenti che per legge sono riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

2. Sono in ogni caso riservati al Ministro:

a) i rapporti con il Governo ed il Parlamento;

b) il coordinamento sulle questioni di carattere comunitario ed internazionale;

c) gli atti di nomina e di designazione o di revoca di componenti di organizzazioni o commissioni internazionali;

d) gli atti concernenti questioni di indirizzo generale o che, comunque, implichino determinazioni di principio di particolare importanza politica, amministrativa o economica;

e) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché con gli organi di controllo interni ed esterni all'Amministrazione;

f) i provvedimenti di designazione, nomina, annullamento, revoca e scioglimento di organi di amministrazione e di controllo, di comitati tecnici, di commissari straordinari, di dirigenti degli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero, di componenti di organi collegiali costituiti nell'ambito dell'Amministrazione, o di altre Amministrazioni, ovvero di enti pubblici, nonché il coordinamento degli enti vigilati con particolare riferimento a Italia Lavoro SpA e ISFOL;

g) i provvedimenti da adottare in materia di rendiconto e controllo relativamente agli enti sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero;

h) le determinazioni sulla valutazione della performance ai sensi del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

i) l'adozione degli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, con particolare riferimento alla legge delega sul Lavoro, nonché le richieste di parere o di concerto alle altre Amministrazioni in merito agli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, gli atti di parere o di concerto agli atti aventi contenuto normativo di iniziativa di altre Amministrazioni.

Art. 3.

1. Nell'ambito dell'area di competenza definita dal presente decreto, il Sottosegretario di Stato on. Teresa Bellanova è delegato, in armonia con gli indirizzi del Ministro, a rispondere per le attribuzioni di sua competenza alle interrogazioni a risposta scritta, nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, salve diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate dal Ministro.

2. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi ai sensi dell'art. 1, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza ed improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

3. Il Ministro può avocare alla propria filma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni scritte ed orali.

4. Resta salva la facoltà di delegare di volta in volta al Sottosegretario di Stato singoli atti nelle materie di competenza del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato, previa registrazione da parte della Corte dei conti, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2014

Il Ministro: POLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 2158

14A04753

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 giugno 2014.

Riconoscimento del Consorzio per la tutela dei vini con denominazione di origine Bolgheri e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC «Bolgheri» e «Bolgheri Sassicaia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'art. 5 del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata il 26 luglio 2012 dal Consorzio per la tutela dei vini con denominazione di origine Bolgheri con sede legale in Castagneto Carducci (LI), Via Carducci n. 1, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del decreto legislativo 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 per le DOC "Bolgheri" e "Bolgheri Sassicaia";

Considerato che le DOC "Bolgheri" e "Bolgheri Sassicaia" sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge 164/1992 e del decreto legislativo

61/2010 e, pertanto, sono denominazioni protette ai sensi dell'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio per la tutela dei vini con denominazione di origine Bolgheri alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Considerato che il Consorzio per la tutela dei vini con denominazione di origine Bolgheri ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 per le DOC "Bolgheri" e "Bolgheri Sassicaia". Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo, CCIAA di Livorno, con nota del 29 maggio 2014, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulle denominazioni "Bolgheri" e "Bolgheri Sassicaia";

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la tutela dei vini con denominazione di origine Bolgheri ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC "Bolgheri" e "Bolgheri Sassicaia";

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio per la tutela dei vini con denominazione di origine Bolgheri è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 per le DOC "Bolgheri" e "Bolgheri Sassicaia", iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104 del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio per la tutela dei vini con denominazione di origine Bolgheri, con sede legale in Castagneto Carducci (LI), Via Carducci n. 1, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per le denominazioni "Bolgheri" e "Bolgheri Sassicaia".

Art. 3.

1. Il Consorzio per la tutela dei vini con denominazione di origine Bolgheri non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per le denominazioni Bolgheri e Bolgheri Sassicaia, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1308/2023.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 5 giugno 2014

Il direttore generale: GATTO

14A04783

DECRETO 5 giugno 2014.

Modifica al decreto 3 giugno 2013 con il quale il laboratorio «Tecnal S.r.l.» è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 3 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 138 del 14 giugno 2013 con il quale il laboratorio Tecnal S.r.l., ubicato in Bazzano (Bologna), via Castelfranco n. 17/D, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che a seguito del *referendum* consultivo del 25 novembre 2012 sulla fusione dei comuni di Bazzano, Crespellano, Castello di Serravalle, Monteveglio e Savigno è stato istituito il 1º gennaio 2014 il comune di Valsamoggia;

Ritenuta la necessità di modificare la sede del laboratorio Tecnal S.r.l.;

Decreta:

Articolo unico

La sede del laboratorio Tecnal S.r.l. autorizzato con decreto 3 giugno 2013 al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, risulta essere in via Castelfranco n. 17/D, località Bazzano - Valsamoggia (Bologna).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 5 giugno 2014

Il direttore generale: GATTO

14A04787

PROVVEDIMENTO 10 giugno 2014.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Pagnotta del Dittaino» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 516/2009 della commissione del 17 giugno 2009.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 516/2009 della Commissione del 17 giugno 2009 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta "Pagnotta del Dittaino";

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, con Regolamento (UE) n 613/2014 della Commissione del 3 giugno 2014, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della D.O.P. "Pagnotta del Dittaino", affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale:

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta "Pagnotta del Dittaino", nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) n. 613/2014 della Commissione del 3 giugno 2014.

I produttori che intendono porre in commercio la Denominazione di Origine Protetta "Pagnotta del Dittaino", sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 10 giugno 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

"PAGNOTTA DEL DITTAINO" DOP

Art. 1 – Denominazione

La Denominazione di Origine Protetta "Pagnotta del Dittaino" è riservata al pane che risponde alle condizioni ed ai requisiti posti dal Reg. UE 1151/2012 e stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2 – Caratteristiche del prodotto

All'atto dell'immissione al consumo la dop "Pagnotta del Dittaino" si presenta nella tradizionale forma rotonda con una pezzatura compresa tra 500 e 1.100 gr ovvero come mezza pagnotta affettata e possiede le seguenti caratteristiche sensoriali:

1. crosta dello spessore compreso tra 3 e 4 mm;
2. tenacità della crosta media;
3. mollica di colore giallo tenue ed alveolatura a grana fine, compatta ed uniforme;
4. elasticità della mollica (espressa come tempo di recupero del volume originario una volta rimossa la pressione delle dita) elevata con recupero veloce e totale;
5. umidità del prodotto non oltre il 38%;
6. mantenimento delle caratteristiche sensoriali (odore, sapore, freschezza protratte fino a 5 giorni dalla data di produzione).

Art. 3 – Zona di produzione

La zona di produzione della DOP "Pagnotta del Dittaino" interessa i comuni di Agira, Aidone, Assoro, Calascibetta, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Regalbuto, Sperlinga, Valguarnera Caropepe, Villarosa in provincia di Enna ed i comuni di Castel di Iudica, Raddusa e Ramacca in provincia di Catania.

Art. 4 – Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori, dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5 – Metodo di ottenimento

La Denominazione di Origine Protetta "Pagnotta del Dittaino" è propria del pane ottenuto mediante il particolare processo di lavorazione che prevede l'impiego del lievito naturale, della semola rimacinata di grano duro ottenuto nel territorio di cui all'art. 3. La tecnica agronomica prevista per la produzione del grano duro prevede la seguente successione di operazioni colturali: effettuazione di una lavorazione medio-profonda nel periodo estivo-autunnale in funzione alla precessione colturale e all'andamento climatico, seguita da almeno altre due superficiali allo scopo di rinettare il terreno dalle infestanti, interrare i concimi distribuiti con la concimazione di fondo e preparare il letto di semina. Con riferimento al piano di concimazione, le somministrazioni massime saranno di 120 Kg di N (azoto) ad ettaro e di 100 Kg di P_2O_5 (fosforo) ad ettaro.

Con riferimento alla gestione del suolo, è vietata la monosuccessione del frumento duro oltre i due anni. È preferibile far seguire a tale cereale una leguminosa da granella o da foraggio, oppure altre colture o ancora il maggese nudo.

Le caratteristiche qualitative della semola devono essere in linea con i seguenti parametri.

La materia prima utilizzata nella produzione della "Pagnotta del Dittaino" è la semola rimacinata di grano duro proveniente dalla molitura del grano duro, prodotto nell'areale di coltivazione di cui all'art. 3, appartenente alle varietà Simeto, Duilio, Arcangelo, Mongibello, Ciccio, Colosseo, Bronte, Iride, San'Agata presenti per almeno il 70% sul totale dello sfarinato utilizzato. Il rimanente 30% deve essere comunque rappresentato da grano duro appartenente alle varietà Amedeo, Appulo, Cannizzo, Cappelli, Creso, Latino, Norba, Pietrafitta, Quadrato, Radioso, Rusticano, Tresor, Vendetta e da altre varietà di grano duro iscritte al registro nazionale delle varietà vegetali, prodotte nell'areale di produzione. Non è consentito miscelare il grano con altri grani provenienti da altri territori siciliani non inclusi nell'areale, da altre regioni italiane ovvero da altre nazioni. Non è ammessa semola derivante da organismi geneticamente modificati.

Il grano duro da impiegare nel processo di produzione della semola deve provenire da semente certificata e rispondere ai seguenti requisiti qualitativi:

Parametro	Valore
Peso ettolitrico	≥ 78 kg/hl
Proteine (N tot. X 5,70)	≥ 12% su s.s.
Umidità	≤ 12,5%
Glutine	≥ 8 % su s.s.
Indice di giallo	≥ 14 b Minolta

Il grano duro raccolto nell'areale delimitato deve essere sottoposto a trattamenti di prepulitura e, quindi, stoccato in silos e conservato senza l'ausilio di pesticidi e prodotti chimici di sintesi.

La macinazione deve essere effettuata mediante tecniche e fasi del tutto analoghe a quelle attualmente in uso nell'areale delimitato e qui di seguito descritte.

Il grano duro viene sottoposto a vari trattamenti di pulitura attraverso passaggi forzati in macchinari che, mediante aspirazione delle parti più leggere e cernita con vibrosetacci, lo liberano dalle impurità, da eventuali corpi estranei e dalle cariossidi striminzite o con peso specifico molto basso.

Alla pulitura seguono due trattamenti di bagnatura alternati da due periodi di riposo, per complessive 24 ore, per favorire un'efficace imbibizione della cariosside al fine di agevolare la svestizione delle parti tegumentali della cariosside ed evitare la bruciatura delle semole durante la macinazione. L'umidità massima della cariosside al secondo riposo deve essere del 17,5%.

Alla fase della bagnatura segue la macinazione ad opera dei laminatoi, che provvedono a frantumare le cariossidi e quindi la cernita dei frammenti ad opera dei setacci dei plansichter e delle semolatrici che provvedono a deviare i vari frammenti in altri laminatoi, in base alla granulometria degli stessi. La semola da impiegare nel processo di produzione del pane deve possedere le seguenti caratteristiche:

Parametro	Valore
Umidità	≤ 15,5%
Ceneri	0,70-0,90% s.s.
Proteine	≥ 10,50% su s.s.
Indice di caduta F.N.	480 ÷ 800 sec.

La DOP "Pagnotta del Dittaino" si ottiene dalla cottura completa di una pasta convenientemente lievitata preparata con semola di grano duro, acqua, lievito naturale e sale nelle percentuali di seguito stabilite:

Ingredienti	Quantità
Semola	100 kg
Acqua	58-70 l*
Lievito naturale	15-18 kg **
Sale	1,5-2,0 kg

* Varia al variare del contenuto in glutine e della percentuale di umidità della semola.

** Varia al variare della temperatura ambiente.

Il lievito naturale utilizzato per la produzione della DOP "Pagnotta del Dittaino" deriva da un "lievito madre" opportunamente rinnovato. I rinnovi si effettuano con la seguente cadenza: ogni 24 ore circa una parte di "lievito madre" si impasta con due parti di semola ed una di acqua al fine di ottenere, dopo circa 10 minuti di impasto, una massa dalla quale si ricavano quattro masse lievitanti. Di queste una verrà utilizzata come "madre", e quindi rinnovata dopo 24 ore circa e le rimanenti 3 parti verranno aggiunte negli impasti, come "lievito naturale", dopo circa 5 ore di maturazione.

Tutti gli ingredienti sopra menzionati (semola, acqua, lievito naturale e sale) devono rispettare le normative igienico-sanitarie prescritte dalla legislazione vigente.

L'impasto si effettua a mezzo di un'impastatrice a braccia tuffanti per un tempo di circa 12 minuti.

L'impasto appena formato deve possedere le seguenti caratteristiche:

Parametro	Valore
Temperatura	26-27 °C
Acidità	5-5,3 pH

L'impasto riposa in vasca per 15 minuti circa e quindi si provvede alla formatura dei pani in pasta di peso di gr. 1200 ± 20 e di forma sferica che può avvenire manualmente ovvero con l'ausilio di macchine arrotondatrici. Le forme in pasta sono quindi disposte su pianali aventi una superficie liscia, uniforme, lavabile e sanificabile al fine di evitare, durante la fase di lievitazione, contaminazioni indesiderate di lieviti e batteri ubiquitari che potrebbero alterare il regolare processo di lievitazione condotto dai lieviti naturali.

La fase della lievitazione si articola secondo quanto di seguito riportato:

Parametro	Valore
Tempo	120-180 min.
Temperatura	30-32°C
Umidità	58-63%

Raggiunta l'ottimale lievitazione le forme in pasta entrano nel forno di cottura, sia esso a legna o a gas, a riscaldamento indiretto.

La fase della cottura si articola secondo quanto di seguito riportato:

Parametro	Valore
Tempo	40-60 min.
Temperatura	230°C

All'inizio della cottura le forme in pasta lievitate sono investite da vapore sulla superficie per conferire la particolare colorazione alla crosta. Alla cottura segue la fase del raffreddamento.

Le operazioni di coltivazione e raccolta del grano e le operazioni di produzione e confezionamento della DOP "Pagnotta del Dittaino" devono avvenire all'interno dell'areale di produzione definito all'art. 3 al fine di garantire la tracciabilità ed il controllo e per non alterare la qualità del prodotto.

Art. 6 – Legame con l'ambiente

Anticamente il grano raccolto era stoccato in apposite fosse o in magazzini ed ivi naturalmente conservato al riparo dall'acqua. Non si faceva ricorso a trattamenti intesi a preservare il cereale da infestazioni fungine ovvero dagli insetti parassiti. Alla bisogna il grano veniva portato ai molini viciniori per la molitura.

Parimenti il grano duro raccolto nell'areale delimitato è sottoposto esclusivamente a trattamenti di prepulitura per liberarlo dalle paglie, dalle impurità e dai corpi estranei e, quindi, stoccato in silos e conservato senza l'ausilio di pesticidi e prodotti chimici di sintesi. Gli unici trattamenti permessi ai molini sono esclusivamente di natura fisica. Sono infatti consentite le refrigerazioni della massa con aria fredda ed i rivoltamenti.

Tali trattamenti infatti evitano il surriscaldamento della massa, fenomeno questo che crea un ambiente idoneo allo sviluppo di muffe, alla formazione di micotossine ed alla schiusura delle uova degli insetti parassiti e che può provocare pure la germinazione delle cariossidi.

«… In Sicilia il pani i casa (pane casereccio) è di forma rotonda. La semola di grano duro, precedentemente setacciata, è sistemata sulla madida (gramola); fatta una conca, vi si aggiunge il lievito naturale (u criscenti), l'acqua calda, il sale … Terminata la fase dell'impasto, spezza e modella manualmente la pasta ottenendo pani di pani del peso di un chilo e di forma rotonda (circa 20 centimetri di diametro, 7 di altezza). … Si caratterizza per la crosta poco croccante e la mollica dall'alveolatura fine e omogenea…».

La DOP "Pagnotta del Dittaino" si distingue dagli altri prodotti appartenenti alla stessa categoria merceologica in particolare per la consistenza della crosta e per il colore giallo tenue ed alveolatura a grana fine compatta ed uniforme della mollica. Altra particolare caratteristica della DOP "Pagnotta del Dittaino" è la capacità di mantenere inalterati per ben 5 giorni le caratteristiche sensoriali quali odore, sapore e freschezza.

Tali particolari caratteristiche sono indubbiamente riferibili e quindi strettamente correlate al grano duro che interviene come materia prima principale e predominante nel processo di produzione e che grazie alle caratteristiche pedoclimatiche del territorio di riferimento assume valori qualitativi elevati.

I terreni sui quali si effettua la coltivazione del grano duro si presentano con un impasto mediamente argilloso. Il clima è tipicamente mediterraneo, caratterizzato da un regime pluviometrico fortemente irregolare durante l'arco dell'anno, con concentrazione delle precipitazioni nel periodo autunno-vernino e valori medi annui di circa 500 mm, e da temperature medie mensili più elevate nei mesi di luglio e agosto, mentre quelle minime si registrano in gennaio e febbraio con valori che, solo in casi eccezionali, si abbassano fino a raggiungere valori tali (O°C) da poter arrecare danni alla coltivazione.

I parametri pedologici e metereologici individuati concorrono a definire l'unicità dell'ambiente in cui si effettua la coltivazione del grano duro al punto da ottenere un prodotto dalle caratteristiche qualitative e sanitarie eccellenti (esenti da micotossine) in grado di esaltare nella DOP "Pagnotta del Dittaino" caratteristiche sensoriali uniche.

Il grano duro, come dimostrano le testimonianze storiche, è stato da sempre utilizzato per la panificazione, a differenza di altre zone d'Italia dove veniva e viene impiegata la farina di grano tenero, in grado di ottenere un prodotto che mantenesse per un arco temporale di una settimana le principali caratteristiche sensoriali.

Il mantenimento di tali caratteristiche era dovuto non solo all'impiego della semola rimacinata di grano duro ma anche all'impiego del "criscenti". La fermentazione della pasta acida è affidata all'equilibrio dinamico che si instaura tra batteri lattici e lieviti. Le specie microbiche maggiormente riscontrate sono Lactobacillus sanfranciscensis (Lactobacillus brevis subsp. lindneri), Candida milleri e Saccharomyces exiguus.

Tali lieviti sono stati isolati in impasti acidi siciliani dell'area; di conseguenza per la produzione devono essere impiegati lieviti che contengono un ceppo di Saccharomyces cerevisiae, Y135, un ceppo di Candida humilis (RG12) ed un ceppo isolato dalla stessa matrice e non identificato (ISA2); tra i batteri lattici, vi sono i ceppi di Lactobacillus sanfranciscensis MSA, MSB, MSC e K4.

La migliore sinergia, intesa come maggior incremento in volume dell'impasto, è stata registrata nell'associazione Saccharomyces cerevisiae Y135 e Lactobacillus sanfranciscensis MSB.

Fra le molteplici testimonianze rinvenute in scritti antichi, molte sono quelle che ricadono nell'area di coltivazione del grano duro e che sono divenuti nel tempo i depositari di un patrimonio di saperi e costumi inerenti la cerealicoltura e la produzione del pane, appunto.

Così, nell'area di Agira, come riporta il testo di Provitina, intensa era in particolare l'esportazione del frumento ed olio verso l'Egitto, la Siria e la Grecia; a testimonianza di una realtà mantenutasi nel tempo, come conferma Amico, la stessa Agira nel XVIII secolo non temeva confronti con altre zone della Sicilia grazie alle floride attività delle coltivazioni di seminativi.

L'origine della "Pagnotta del Dittaino" è da rinvenirsi nella lunga tradizione storica e culturale che ha caratterizzato l'area comprendente il territorio di gran parte della provincia di Enna e della provincia di Catania. Come si evince dallo studio di Corradini Federico II ad Enna, urbs inespugnabilis: risvolti storici, politici, economici la tradizione cerealicola ennese produceva un pane ottenuto dalla semola rimacinata di grano duro. «…Enna era ricca di acque, di boschi, di cereali (non bisogna dimenticare che la città fin dalla notte dei tempi fu la sede del culto di Demetra-Cerere, dea delle messi). La pastorizia era largamente praticata, con il vantaggio della ricca produzione di latte e derivati (cacio, ricotta) nonché la lana, le pelli, la carne. Il pane, la "pagnotta", era uno degli alimenti base realizzata con farina di frumento …». Da sempre, quindi, la coltivazione del grano duro nell'area comprendente alcuni comuni di Enna e di Catania ha rappresentato uno dei cardini principali del locale sistema economico rivestendo una notevole valenza sia sociale che ambientale e culturale. Secondo il mito le ragioni di una vocazione cerealicola così intensa trova giustificazione nel fatto che proprio nell'area ennese, in particolare in corrispondenza del lago di Pergusa, si apriva la porta degli Inferi dalla quale la dea Demetra/Cerere usciva portando sulla terra per quattro mesi all'anno il vigoroso rigoglio vegetativo che le valse appunto l'appellativo di "dea delle messi".

Da una credenza così lontana nel tempo si è giunti, ai giorni nostri ad una realtà che vede nell'area attraversata dal fiume Dittaino, affluente del Simeto, la culla di una cultura del pane talmente radicata che, come il Barberis riporta: «… se il Piave è il fiume sacro alla Patria – come non manca di ricordare il cartello a chi imbocca il fatidico ponte in direzione di Trieste - Enna è la città sacra al pane e il suo comune potrebbe opportunamente segnalarlo ai turisti».

Una testimonianza del notevole ruolo che il grano duro rivestiva nelle abitudini alimentari dei siciliani giunge proprio da Plinio il Vecchio che, nel "De Naturalis Historia", così riportava «…Ceres frumenta, quum antea glande vescerentur, eadem molere et conficere in Attica, et alia in Sicilia, ob id dea iudicata…». Infatti, proprio mentre in altre regioni della penisola italica si ottenevano farine dalle ghiande, castagne o da altri cereali, quali orzo e segale, in Sicilia la grande dea Cerere insegnava ai contadini a fare il pane con farina di frumento. Ed è grazie a tale insegnamento, secondo quanto esposto da Sonnino, che i contadini siciliani riuscivano, nonostante le grandi miserie, a sopravvivere in quanto si nutrivano di pane ottenuto dalla farina di frumento rispetto ai contadini del Nord afflitti dalla pellagra.

La coltivazione del grano duro nelle aree interne della Sicilia, comprendenti i comuni della provincia di Enna e Catania, occupa un posto di rilievo non solo per quanto riguarda la superficie investita, ma anche perché interessa contrade tradizionalmente coltivate a grano duro in asciutto. Proprio in tali comuni, sia per le condizioni pedologiche che climatiche, l'unica coltura che è stata in grado, nel corso degli anni, di garantire alla popolazione agricola locale occupazione ed equi redditi è stata il grano duro.

Art. 7 – Controlli

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall' art. 37 del Reg. (UE) n. 1151/2012. L'Autorità pubblica preposta alla verifica del disciplinare di produzione è la Stazione Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia, via Sirio n. 1 I-95041 Santo Pietro Fraz. di Caltagirone (CT) tel.: +39/093320076 Fax: +39/093320097, e-mail: info@granicoltura.it.

Art. 8 – Etichettatura

La DOP "Pagnotta del Dittaino" viene confezionata con un film plastico microforato ovvero in atmosfera modificata tale da garantire l'aspetto igienico-sanitario consentendo, al contempo, la traspirazione del prodotto confezionato. In etichetta devono essere riportate le seguenti diciture:

1. il logo della denominazione "Pagnotta del Dittaino"
2. l'elenco degli ingredienti;
3. il peso;
4. il nome, indirizzo e logo della ditta di produzione;
5. la data di scadenza;
6. il simbolo dell'Unione.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Il logo della denominazione, di forma rettangolare (base 8 cm X altezza 4,8 cm, con bordo trilineo), si compone in basso a sinistra di due spighe di grano duro che, disposte in maniera perpendicolare, delimitano uno spazio nel quale si collocano due pagnotte di cui, una di forma intera sormontata da una seconda di forma dimezzata. In alto, al centro di un rettangolo compare su un unico allineamento la scritta orizzontale "PAGNOTTA DEL DITTAINO" DOP (Carattere Felix Titling, Dimensione 17, Stile normale, Effetto maiuscoletto).

Indici colorimetrici
Colori Pantone
Marrone: Pantone 4625;
Interno Pagnotta: Pantone 7402;
Pagnotta sfumatura da:
Pantone 131
Pantone 141
Colori Quadricromia
Marrone: 100% yellow - 56% magenta - 83% nero
Interno Pagnotta: 6% magenta - 30% yellow
Pagnotta sfumatura da:
100% yellow - 45% magenta - 15% cyan
65% yellow - 20% magenta - 5% cyan

14A04784

DECRETO 18 giugno 2014.

Modifica degli articoli 2 e 5 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Pentro di Isernia» o «Pentro», in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 62/2014.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Visto il decreto 22 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 284 del 6 dicembre 2011, concernente la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Pentro di Isernia» o «Pentro»;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Mipaaf - sezione prodotti DOP e IGP - vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Pentro di Isernia» o «Pentro»;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 62/2014, resa sul ricorso in appello presentato dalla ditta Antonio Valerio s.r.l., presentato contro il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed altri, avverso talune previsioni del citato decreto ministeriale 22 novembre 2011, concernenti alcune disposizioni dell'art. 2 e dell'art. 5 dell'annesso disciplinare della DOC «Pentro di Isernia» o «Pentro»;

Considerato che la citata sentenza, in accoglimento del ricorso in appello ed in riforma della sentenza di primo grado, ha disposto l'annullamento del citato decreto ministeriale 22 novembre 2012 per la parte oggetto del ricorso e, in particolare ha disposto che il procedimento dovrà essere parzialmente rinnovato, mediante il rinvio al Comitato nazionale vini perché si pronunci nuovamente sulle controdeduzioni dell'Azienda Colle Sereno ed altri, previa acquisizione di un nuovo parere della competente regione e delle repliche del consorzio di tutela interessato;

Considerato che ai sensi delle vigenti disposizioni procedurali, tra le competenze dell'attuale comitato vini DOP e IGP inteso nella sua intera compagine, così come istituito ai sensi dell'art. 16 del citato decreto legislativo n. 61/2010, non vi rientra quella della valutazione diretta delle istanze e controdeduzioni di cui al precedente considerato, ma la stessa valutazione, ai sensi all'art. 8, comma 2, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, è demandata ad un'apposita Conferenza dei servizi convocata dal Ministero, con la partecipazione del presidente del Comitato o suo delegato, con la competente regione (regione Molise), il soggetto richiedente (Consorzio di tutela vini Molise) e il soggetto che ha presentato le osservazioni (Azienda Colle Sereno ed altri) e che, in tal senso, è stata convocata dal Ministero la Conferenza dei servizi in questione per il giorno 12 giugno 2014;

Considerato altresì che la procedura per la valutazione delle istanze in questione, in esecuzione della richiamata sentenza del Consiglio di Stato, è da intendersi quale prosecuzione del procedimento relativo alla richiesta di modifica del disciplinare della DOC in questione, che ha portato all'adozione del decreto ministeriale 22 novembre 2011, posto in essere in conformità alle disposizioni transitorie di cui all'art. 73, par. 1, del regolamento CE n. 607/2009;

Visto l'esito della predetta Conferenza dei servizi, nel cui ambito procedurale di cui all'art. 8, comma 2, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012:

è stato acquisito il parere della regione Molise sulle richiamate controdeduzioni, nonché sono state acquisite le repliche del citato Consorzio di tutela;

al termine della riunione il Ministero, d'intesa con il presidente del Comitato nazionale vini DOP e IGP e la regione Molise, hanno deciso di accogliere parzialmente le predette controdeduzioni, limitatamente alla riduzione del periodo di invecchiamento della tipologia rosso di cui all'art. 5 della proposta di disciplinare della DOC in questione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2011, e di confermare invece la formulazione della base ampelografica per la tipologia di vino bianco di cui all'art. 2 della predetta proposta di disciplinare, ivi compresa la previsione della deroga decennale per consentire l'adeguamento della base ampelografica;

Ritenuto, in esecuzione della richiamata sentenza del Consiglio di Stato ed a titolo di prosecuzione del richiamato procedimento di modifica del disciplinare posto in essere ai sensi delle disposizioni transitorie di cui al citato art. 73, par. 1, del regolamento CE n. 607/2009, di dover apportare l'apposita modifica agli articoli 2 e 5 del disciplinare di produzione della DOC «Pentro di Isernia» o «Pentro» annesso al citato decreto ministeriale 22 novembre 2011, nei termini conseguenti all'esito della predetta Conferenza dei servizi;

Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino DOP «Pentro di Isernia» o «Pentro», così come approvato con il citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

Art. 1.

1. Agli articoli 2 e 5 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Pentro di Isernia» o «Pentro», così come approvato con il decreto ministeriale 22 novembre 2011 e come successivamente consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamati in premessa, sono apportate le modifiche che figurano nel testo allegato.

2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP «Pentro di Isernia» o «Pentro», di cui al comma 1, sarà inserita sul sito internet del Ministero e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione prodotti DOP e IGP - vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

MODIFICHE AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DOP «PENTRO DI ISERNIA» O «PENTRO»

L'art. 2 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 2 - Base ampelografica

1. I vini a denominazione di origine controllata «Pentro di Isernia» o «Pentro» devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografia:

«Pentro di Isernia» o «Pentro» bianco:

Falanghina 80%;

Trebbiano toscano dal 15% al 20%;

possono altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la regione Molise, fino ad un massimo del 5%;

«Pentro di Isernia» o «Pentro» rosso e rosato:

Montepulciano: dal 75% al 80%;

Tintilia: dal 20% al 25%;

possono altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Molise, fino ad un massimo del 5%.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono restare iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata «Pentro di Isernia» o «Pentro» anche i vigneti già iscritti allo schedario viticolo per la corrispondente DOC di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1983, purché adeguino la base ampelografica entro 10 anni a decorrere dal 1° agosto 2014.».

All'art. 5 i comma 3 e 4 sono sostituiti dal seguente testo:

«3. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento della seguente durata, a decorrere dal 1° novembre dell'anno di vendemmia:

«Pentro di Isernia» rosso, durata: 1 anno, di cui almeno 6 mesi in recipienti di rovere;

«Pentro di Isernia» rosso riserva, durata: 4 anni, di cui almeno 2 anni in recipienti di rovere.

I recipienti di rovere possono essere di qualsiasi capacità.

È ammessa la colmatura con uguale vino dell'annata conservato in altri recipienti, per non oltre il 6% del volume totale nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio.

Le date dell'inizio e della fine del periodo di invecchiamento in contenitori di rovere, devono essere documentate con relative annotazioni sui registri di cantina.

4. La tipologia di vino «Pentro di Isernia» rosso riserva deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento in bottiglia immediatamente successivo al prescritto periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 6 mesi.

Il periodo di affinamento in bottiglia deve essere documentato con relative annotazioni sui registri di cantina.

5. Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data di seguito indicata:

«Pentro di Isernia» rosso: dal 1° novembre dell'anno successivo all'anno di vendemmia;

«Pentro di Isernia» rosso riserva: dal 1° maggio, del 4° anno successivo all'anno di vendemmia.».

14A04785

DECRETO 5 giugno 2014.

Conferma dell'incarico al Consorzio di Tutela della DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 982 della Commissione del 21 agosto 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 217 del 22 agosto 2007 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese»;

Visto il decreto ministeriale del 15 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 280 del 1° dicembre 2007, con il quale è stato attribuito per un triennio al consorzio di tutela della DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese»;

Visto il decreto ministeriale del 25 novembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 295 del 18 dicembre 2010, con il quale è stato confermato per un triennio al consorzio di tutela della DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» (così come da modifica del decreto ministeriale 4 luglio 2012), individuata all'art. 4, lettera *b)*, del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo ente risi e autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese»;

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al consorzio di tutela della DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 15 novembre 2007 e già confermato con decreto del 25 novembre 2010, al consorzio di tutela della DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese, con sede in Vercelli, via Fratelli Bandiera n. 16, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 10 giugno 2010 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2014

Il direttore generale: GATTO

14A04786

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 22 maggio 2014.

Modifica parziale del provvedimento 14 maggio 2009 di esonero dall'informativa per l'Associazione nazionale tra le imprese di informazioni commerciali e di gestione del credito (ANCIC). (Provvedimento 260).

IL GARANTE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanni Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), con particolare riferimento agli artt. 2, comma 2, 11, comma 1, lett. *a)*, 13, comma 5, lett. *c)* e 154;

Visto il provvedimento del 14 maggio 2009, con il quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 13, comma 5, lett. *c)* del Codice, in accoglimento dell'istanza formulata dall'Associazione nazionale tra le imprese di informazioni commerciali e di gestione del credito (Ancic), aveva esonerato le imprese alla stessa associate dall'obbligo di rendere una informativa individualizzata agli interessati (clienti, aziende, professionisti, imprenditori e persone fisiche) in occasione del trattamento dei loro dati per finalità di informazione commerciale;

Considerato che questa Autorità, con tale provvedimento, nel ravvisare una "manifesta sproporzione per le società che operano nel settore (…) dell'obbligo di rendere un'informativa in forma individualizzata in relazione al trattamento di dati personali provenienti da fonti pubblicamente accessibili e sulla base degli stessi elaborate nel rispetto dei principi posti in materia di protezione dei dati personali", aveva imposto, quali "misure appropriate" a garanzia degli interessati, la pubblicazione, sulle versioni cartacee di "Pagine Gialle" e di "Pagine Bianche", nonché sui rispettivi siti web, agli indirizzi di riferimento www.paginegialle.it e www.paginebianche.it, di un'unica informativa contenente gli estremi identificativi di tutti i titolari del trattamento e gli altri elementi previsti dall'art. 13, commi 1 e 2 del Codice, da effettuarsi, con cadenza annuale, a cura delle imprese associate ad Ancic, anche per il tramite dell'associazione di categoria; inoltre, era stato imposto a ciascuna società di pubblicare permanentemente detta informativa anche sul proprio sito web e, ad Ancic, di "tenere costantemente aggiornato l'elenco delle società di informazione commerciale alla medesima aderenti (…) in modo da rendere più agevole per gli interessati anche l'acquisizione degli elementi dell'informativa sul trattamento dei dati personali che li può riguardare mediante la consultazione del sito web delle società associate";

Visto il successivo provvedimento del 15 dicembre 2011, con il quale il Garante, accogliendo un'apposita istanza formulata da Ancic, ha disposto per le società ad essa aderenti nuove e appropriate modalità per rendere noti agli interessati gli elementi indicati dall'art. 13 del Codice anche in assenza di un'informativa individualizzata;

Considerato che detta decisione è stata motivata con il fatto che negli anni precedenti erano stati distribuiti "presso le imprese e le famiglie italiane" diversi milioni di copie cartacee di "Pagine Gialle" e di "Pagine Bianche", sicché, dovendosi presumere raggiunto l'obiettivo di far conoscere ad un'estesa platea di interessati le caratteristiche essenziali del trattamento di dati effettuato a fini di informazione commerciale, potevano essere individuate nuove e meno onerose "misure appropriate" a garanzia degli interessati stessi, e precisamente: 1) la pubblicazione - da effettuarsi, con cadenza annuale, a cura delle imprese associate ad Ancic, anche per il tramite dell'associazione di categoria- "sulla 3ª di copertina e sulla contropagina della versione cartacea di "Pagine Gialle (Lavoro)", di "un testo di informativa a colori avente contenuto identico rispetto a quella attualmente resa, inserendo alla voce "Ancic" riportata nell'elenco alfabetico di "Pagine Bianche" un semplice rimando al testo pubblicato su "Pagine Gialle (Lavoro)""; 2) l'inserimento, "sui siti web di "Pagine Gialle" e di "Pagine Bianche", agli indirizzi www.paginegialle.it e www.paginebianche.it", di "appositi banner (aventi le caratteristiche individuate nell'allegato alla nota del 24 novembre 2011) che consentano l'immediata apertura del testo dell'informativa"; il tutto con la conferma dell'obbligo, per ciascuna società, di pubblicare permanentemente detta informativa anche sul proprio sito web e, per Ancic, di "tenere costantemente aggiornato l'elenco delle società di informazione commerciale alla medesima aderenti (…) in modo da rendere più agevole per gli interessati anche l'acquisizione degli elementi dell'informativa sul trattamento dei dati personali che li può riguardare mediante la consultazione del sito web delle società associate";

Vista la nuova istanza datata 31 gennaio 2013, con la quale Ancic - nel ribadire l'avvenuta diffusione dell'informativa negli ultimi anni (2009 – 2013), oggetto di pubblicazione su circa 120 milioni di volumi "Seat Pagine Bianche" e "Seat Pagine Gialle" distribuiti presso le imprese e le famiglie italiane, nonché di ripetute "visualizzazioni (…) nei banner" di "molteplici siti internet"- ha chiesto a questa Autorità di valutare la possibilità di modificare parzialmente anche il provvedimento di esonero del 15 novembre 2011, stabilendo per le proprie associate modalità ulteriormente semplificate e meno onerose per rendere l'informativa semplificata, anche in ragione del fatto che i mezzi attualmente utilizzati per fornire l'informativa semplificata, valutati anche alla luce del difficile momento sociale ed economico che il tessuto imprenditoriale italiano si trova a vivere, risulterebbero comunque ancora troppo costosi e, comunque, manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato;

Considerato che Ancic, a tal fine, ha proposto di poter rendere l'informativa in questione secondo nuove modalità, suggerendo, tra l'altro, l'adozione di un piano di comunicazione via web ("Only Web") in grado di ottimizzare il potenziale dei portali di SEAT, il quale, garantendo "sinergia ed integrazione sulle piattaforme di consultazione", sarebbe in grado di facilitare la ricerca e la consultazione dell'informativa attraverso la "bannerìstica" oggi esistente; più specificamente, tale obiettivo verrebbe raggiunto con l'implementazione di un servizio di comunicazione complesso che, avvalendosi di un sistema "multilocator web", assicurerebbe all'utente che ricerchi il nominativo "ANCIC" o la ragione sociale di una delle sue associate attraverso i siti di "Pagine Gialle" e di "Pagine Bianche" (www.paginegialle.it e www.paginebianche.it-) di accedere ad un "ambiente" in grado di fornire, oltre al testo dell'informativa, ulteriori informazioni -anche georeferenziate- sulle singole associate, nonché il "link al sito proprietario e ad eventuali comunicazioni da advertising (convegni, conferenze stampa…)";

Rilevato che il provvedimento del 15 dicembre 2011 (così come quello del 14 maggio 2009), prevedeva espressamente che "le modalità per rendere l'informativa agli interessati in relazione a dati raccolti presso terzi" avrebbero potuto "formare oggetto di ulteriore valutazione, anche alla luce dell'esperienza nel frattempo maturata, nell'ambito del codice di deontologia e di buona condotta previsto dall'art. 118 del Codice";

Ritenuto, anche alla luce dei dati forniti da Ancic (della cui veridicità l'Associazione ha assunto ogni responsabilità, anche penale, ai sensi dell'art. 168 del Codice), che effettivamente, stante la capillare diffusione dell'informativa intervenuta dal 2009 ad oggi (mediante la sua pubblicazione su circa 120 milioni di volumi "Seat Pagine Bianche" e "Seat Pagine Gialle" e attraverso le ripetute visualizzazioni nei banner dei molteplici siti Internet), le caratteristiche essenziali del trattamento dei dati effettuato a fini di informazione commerciale da parte delle associate Ancic siano state portate a conoscenza di una quanto mai estesa platea di possibili interessati, sicché può reputarsi che il mantenimento delle modalità indicate nel provvedimento del 15 dicembre 2011 per la diffusione dell'informativa sia da considerare sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

Ritenuto opportuno, pertanto, disporre in capo alle società aderenti ad Ancic che effettuano attività di informazione commerciale nuove appropriate modalità per consentire agli interessati di venire a conoscenza degli elementi contenuti nell'art. 13 del Codice anche in assenza di un'informativa individualizzata fornita da dette società;

Ritenuto, anche alla luce del principio di semplificazione (art. 2 del Codice), che un'ampia conoscibilità da parte degli interessati dei trattamenti effettuati per finalità di informazione commerciale, non solo tra gli operatori economici ma, più in generale, tra tutti i possibili soggetti censiti dalle società di informazione commerciale, possa essere oramai adeguatamente assicurata mediante la diffusione di un'unica informativa contenente gli estremi identificativi di tutti i titolari del trattamento e gli altri elementi previsti dall'art. 13, commi 1 e 2 del Codice, da effettuarsi, con cadenza annuale, a cura delle imprese associate ad Ancic, anche per il tramite dell'associazione di categoria, attraverso l'implementazione di un servizio di comunicazione complesso che, avvalendosi della "bannerìstica" già esistente sui Portali SEAT e di un sistema "multilocator web", assicuri all'utente che ricerchi il nominativo "ANCIC" o la ragione sociale di una delle sue associate sui siti di "Pagine Gialle" e di "Pagine Bianche" (www.paginegialle.it e www.paginebianche.it) di accedere ad un "ambiente" virtuale in grado di fornire, oltre al testo dell'informativa, ulteriori informazioni -anche georeferenziate- sulle singole associate, nonché il link al sito proprietario e l'immediato reperimento di ulteriori notizie di specifico interesse (tra cui, a titolo di esempio, convegni, conferenze stampa, ecc.);

Ritenuto, inoltre, che ciascuna delle società di informazione commerciale aderente ad Ancic debba continuare a pubblicare permanentemente, sul proprio sito web, l'informativa prevista dall'art. 13 del Codice, evidenziandola adeguatamente in autonomi riquadri di immediata consultazione;

Ritenuto altresì di ribadire, quale misura opportuna, che Ancic continui a tener costantemente aggiornato l'elenco delle società di informazione commerciale ad essa aderenti, allo stato già presente sul proprio sito web;

Considerato che anche tali nuove misure vengono ritenute appropriate in considerazione del fatto che, per effetto dell'attività di informazione commerciale, i soggetti che in qualità di committenti si avvalgono di tali servizi (solitamente istituti di credito, finanziarie e imprese) sono comunque, a propria volta, tenuti, nei termini previsti dall'art. 13, comma 4, del Codice, a rendere l'informativa agli interessati "comprensiva delle categorie di dati trattati" (ciò può avvenire, ad esempio, ad opera del committente, in relazione ai dati personali forniti dalle società di informazione commerciale, in occasione della richiesta di finanziamento o nella fase dell'instaurazione di nuovi rapporti contrattuali o nell'esecuzione degli stessi);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Licia Califano;

Tutto ciò premesso il Garante:

a parziale modifica del provvedimento del 14 maggio 2009 di esonero delle associate ANCIC dall'obbligo di rendere l'informativa individualizzata ai sensi dell'art. 13, comma 5, lett. *c)* del Codice, ed in sostituzione del successivo provvedimento del 15 dicembre 2011:

1. individua, quali nuove modalità appropriate per rendere l'informativa da parte delle società associate ad Ancic che trattano dati personali per fornire servizi di informazione commerciale:

a. la diffusione di un'unica informativa contenente gli estremi identificativi di tutti i titolari del trattamento e gli altri elementi previsti dall'art. 13, commi 1 e 2 del Codice, da effettuarsi, con cadenza almeno annuale, a cura delle imprese associate ad Ancic, anche per il tramite dell'associazione di categoria, attraverso l'imple-

mentazione di un servizio di comunicazione complesso che, avvalendosi della "banneristica" già esistente sui Portali di SEAT e di un sistema "multilocator web", assicuri all'utente che ricerchi il nominativo "ANCIC" o la ragione sociale di una delle sue associate sui siti di "Pagine Gialle" e di "Pagine Bianche" (www.paginegialle.it e www.paginebianche.it) di accedere ad un "ambiente" virtuale in grado di fornire, oltre al testo dell'informativa, ulteriori informazioni -anche georeferenziate- sulle singole associate, nonché il link al sito proprietario e l'immediato reperimento di ulteriori notizie di specifico interesse (tra cui, a titolo di esempio, convegni, conferenze stampa, ecc.);

b. la permanente pubblicazione, da parte di ciascuna società di informazione commerciale aderente ad Ancic, sul proprio sito web, dell'informativa prevista dall'art. 13 del Codice, da evidenziarsi adeguatamente in autonomi riquadri di immediata consultazione;

2. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. *c)* del Codice, prescrive, quale misura opportuna, che Ancic continui a tenere costantemente aggiornato l'elenco delle società di informazione commerciale ad essa aderenti, allo stato già presente sul proprio sito web;

3. dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice.

Roma, 22 maggio 2014

Il presidente: SORO

Il relatore: CALIFANO

Il segretario generale: BUSIA

14A04779

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione V&A IP n. 2032 del 18 novembre 2013, recante l'importazione parallela del medicinale per uso umano «Efferalgan».

Nell'estratto della determinazione V&A IP n. 2032 del 18 novembre 2013, relativa all'importazione parallela del medicinale EFFERALGAN, pubblicato nel S.O. n. 85 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 20 dicembre 2013,

a pagina 55, ove è scritto:

Eccipienti: Acido citrico anidro ; Sodio bicarbonato; Sodio carbonato anidro; Sorbitolo; Sodio docusato; Povidone; Sodio saccarinato; Sodio benzoato;

leggasi:

Eccipienti: acido citrico, bicarbonato di sodio, carbonato di sodio, sorbitolo (E420),sodio docusato, povidone, aspartame (E951), acesulfame potassico, aroma pompelmo, aroma arancia, sodio benzoato».

14A04772

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione V&A IP n. 1949 del 6 novembre 2013, recante l'importazione parallela del medicinale per uso umano «Efferalgan».

Nell'estratto della determinazione V&A IP n. 1949 del 6 novembre 2013, relativa all'importazione parallela del medicinale EFFERALGAN, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 13 dicembre 2013,

a pagina 22, ove è scritto:

Eccipienti: Acido citrico anidro; Sodio bicarbonato; Sodio carbonato anidro; Sorbitolo; Sodio docusato; Povidone; Sodio saccarinato; Sodio benzoato;

leggasi:

Eccipienti: acido citrico, bicarbonato di sodio, carbonato di sodio, sorbitolo (E420),sodio docusato, povidone, aspartame (E951), acesulfame potassico, aroma pompelmo, aroma arancia, sodio benzoato».

14A04773

MINISTERO DELLA SALUTE

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterinario.

Decreto n. 64 del 9 giugno 2014

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari «PANTAMED 200» A.I.C. n. 102798, «TETRALABOR 200» A.I.C. n. 102791, «SPIRALABOR 200» A.I.C. n. 102425, «ANTICOX 200» A.I.C. n. 103339, «SULFADIMETOSSINA 20%» A.I.C. n. 103347, «SULFALABOR 200» A.I.C. n. 103348, «SULFAMETAZINA 20%» A.I.C. n. 102840, «SULFACHINOSSALINA 20%» A.I.C. n. 103338, a nome dell'impresa Medilabor di Odore DR Carlo, con sede in via Cuneo, 17 - Cavallermaggiore 12030 (Cuneo), codice fiscale n. DROCLR39A20A629K, sono decadute in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

I medicinali di cui trattasi non possono essere più venduti e la società titolare è tenuta a ritirare le confezioni in commercio.

Motivo della decadenza: mancato rinnovo ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 193/2006, e successive modificazioni.

Efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A04774

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per veterinario «Closamectin» soluzione iniettabile per ovini.

Estratto del provvedimento n. 501 del 6 giugno 2014

Specialità medicinale veterinaria «CLOSAMECTIN» soluzione iniettabile per ovini.

Confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103995041;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103995054;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 103995066.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited, con sede in Station Works, Camlough Road, Newry, Co Down, BT35 6JP - Irlanda del Nord.

Modifica: procedura europea n. UK/V/0277/002/1B/010.

Variazione di tipo IB. C.I.1 b modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo secondo una procedura conforme agli articoli 30 o 31 della direttiva 2001/83/CE o agli articoli 34 o 35 della direttiva 2001/82/CE (procedura di rinvio): il medicinale non rientra nel campo d'applicazione definito per il ricorso, ma la modifica applica le conclusioni del ricorso e il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio non presenta nuove informazioni complementari

Si autorizza la modifica come di seguito descritta: modifica, ai sensi della decisione della commissione del 19 novembre 2012 relativa alle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti sostanze attive appartenenti alla classe dei fasciolicidi da utilizzarsi sui ruminanti che producono latte destinato al consumo umano del paragrafo

4.11 Tempi di attesa del riassunto delle caratteristiche del prodotto, e dei corrispondenti paragrafi del foglietto illustrativo e delle etichette, come segue: «Non autorizzato per l'uso in pecore che producono latte destinato al consumo umano incluso durante il periodo di asciutta. Non utilizzare entro un anno prima del primo parto in pecore destinate a produrre latte per consumo umano.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento sarà notificato alla ditta interessata.

14A04775

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Soludox 500 mg/g polvere per uso in acqua di bevanda per tacchini».

Decreto n. 62 del 5 giugno 2014

Procedura decentrata n. UK/V/0437/001/DC

Medicinale veterinario SOLUDOX 500 mg/g polvere per uso in acqua di bevanda per tacchini.

Titolare A.I.C.: Eurovet Animal Health B.V. Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, Paesi Bassi.

Produttore responsabile rilascio lotti: Eurovet Animal Health B.V. Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, Paesi Bassi.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 sacco da 1 kg - A.I.C. n. 104455011;

1 scatola di cartone con 10 bustine da 100 g - A.I.C. n. 104455023.

Composizione:

1 grammo di polvere contiene:

principio attivo: Doxiciclina iclato 500 mg, corrispondente a 433 mg di doxiciclina;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Tacchini (boiler, animali da riproduzione).

Indicazioni terapeutiche: Tacchini: trattamento delle infezioni respiratorie da Mycoplasma gallisepticum sensibili alla doxiciclina.

Tempi di attesa:

Tacchini:

Carne e visceri: 12 giorni;

Uova: uso non consentito in volatili che producono uova per consumo umano.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

periodo di validità dopo la prima apertura del confezionamento primario: 6 mesi;

periodo di validità dopo diluizione o ricostituzione conformemente alle istruzioni: l'eventuale acqua medicata avanzata deve essere eliminata dopo 24 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

14A04776

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Tilosina 200 premix» 200,0 mg/g per suini e broilers.

Provvedimento n. 492 del 5 giugno 2014

Premiscela per alimenti medicamentosi «TILOSINA 200 PREMIX» 200,0 mg/g per suini e broilers.

Confezione: sacco da 15 kg - A.I.C. n. 102662018.

Titolare A.I.C.: Filozoo S.r.l. con sede in V. del Commercio 28/30, Carpi (Modena) cod. fisc. n. 02770840367.

Oggetto del provvedimento: variazione: modifica tempi di attesa.

A seguito della procedura di revisione delle premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto (decreto ministeriale 4 marzo 2005), vengono modificati i tempi di attesa per i Broilers: carne e visceri: da 8 giorni a 3 giorni e per i suini: carne e visceri: da 8 giorni a 0 giorni.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

Carne e visceri: Broilers: 3 giorni;

Suini: 0 giorni.

Non somministrare a galline che producono uova per il consumo umano.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A04777

Revoca di registrazione del presidio medico chirurgico denominato «Pierrel Gamma»

Con il decreto n. DGFDM-VII/2380 del 27 maggio 2014 è stata revocata la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

Presidio medico chirurgico: PIERREL GAMMA.

Registrazione: 7452.

Titolare della registrazione: Sanitas - Laboratorio Chimico Farmaceutico S.r.l.

Motivo della revoca: mancata presentazione della documentazione a seguito di revisione. La documentazione tecnica non è più adeguata alle attuali conoscenze scientifiche e non conforme ai requisiti previsti dal provvedimento ministeriale del 5 febbraio 1999 per l'attuazione del D.P.R. n. 392.

14A04780

Revoca di registrazione del presidio medico chirurgico denominato «OP11»

Con il decreto n. DGFDM-VII/1697 del 27 maggio 2014 è stata revocata la registrazione del sotto indicato presidio medico chirurgico:

Presidio medico chirurgico: OP11.

Registrazione: 13952.

Titolare della registrazione: Formevet S.P.A.

Motivo della revoca: Rinuncia alla registrazione e all'autorizzazione dell'immissione in commercio del suddetto prodotto.

14A04781

Revoca di registrazione del presidio medico chirurgico denominato «Deodorante disinfettante al pino»

Con il decreto n. DGFDM-VII/1360 del 27 maggio 2014 è stata revocata la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

Presidio medico chirurgico: DEODORANTE DISINFETTANTE AL PINO.

Registrazione: 7437.

Titolare della registrazione: Sanitas - Laboratorio Chimico Farmaceutico S.r.l.

Motivo della revoca: mancata presentazione della documentazione a seguito di revisione. La documentazione tecnica non è più adeguata alle attuali conoscenze scientifiche e non conforme ai requisiti previsti dal provvedimento ministeriale del 5 febbraio 1999 per l'attuazione del D.P.R. n. 392.

14A04782

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Riduzione della percentuale dell'importo dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Si rende noto che con decreto interministeriale del 22 aprile 2014, è stata fissata la riduzione dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nella misura del 14,17% per l'esercizio 2014, secondo quanto previsto all'art. 1, comma 128, della legge n. 147/2013.

Il suddetto decreto è reperibile nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it

14A04856

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-146) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.